

COMUNE DI MONTEMIGNAIO
Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI

APPROVATO CON DELIBERA N° 30 DEL 26/06/2000

DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 1 - Principi

Al fine di concorrere al progresso civile, sociale, culturale ed economico della Comunità di Montemignaio, Il Comune può concedere contributi sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura. I contributi di cui al precedente comma comprendono qualsiasi elargizione "facoltativa" e possono riguardare iniziative di interesse pubblico e/o privato purché abbia una rilevanza riconosciuta rispetto alle finalità indicate. Possono essere erogati, altresì, contributi anche a singole persone in relazione al loro bisogno comprovato.

Art. 2 - Destinatari

Sono soggetti destinatari dei contributi:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche pubbliche e private;
- le Società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi, escluso iniziative legate direttamente o indirettamente ad attività politiche o sindacali.
- le Istituzioni scolastiche.

Art. 3 - Carattere dei contributi

I contributi possono avere carattere:

- a) ordinario: quando l'attività continuativa operata a livello locale è riconosciuta utile e meritoria per il paese, il Comune può iscrivere nel proprio bilancio un contributo da assegnare nell'anno finanziario, normalmente a consuntivo dell'attività svolta.
- b) Straordinario: quando le attività sono oggetto di un solo intervento e si esauriscono con la somministrazione del contributo stabilito, senza costituire impegno per gli esercizi futuri. Sono concessi con deliberazione della Giunta comunale;
- c) Di intervento a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

Art. 4 - Criteri

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 3, la Giunta dovrà tenere conto:

- a) della congruità dell'iniziativa ai programmi comunali;
- b) dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- c) della rappresentatività del soggetto proponente;
- d) del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.

Art. 5 - Domanda

La domanda di contributo di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, in carta semplice e a firma dell'interessato avente titolo o del legale rappresentante, sarà indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le

